



*Ai Signori Dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

e, per conoscenza:

All'INPS - Direzione centrale entrate

All'INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro – chiarimenti.

_____ /
Seguito nota prot. n. 131 del 10.04. u.s.
_____ /

Alla luce della casistica sino ad allora verificatasi, con la nota a seguito si è – tra l'altro – raccomandato agli Uffici in indirizzo di aderire alle richieste che giungessero loro dai Prefetti di contribuire alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

In quello stesso contesto, si è altresì considerato come la prestazione di siffatte attività potrà verosimilmente costituire un canone operativo anche per la c.d. "fase 2"¹, dal che deriva la necessità di strutturare gradualmente le correlate predisposizioni strumentali e procedurali che, allo stato, debbono comunque essere azionate ed implementate con la tempestività imposta dalla natura emergenziale della corrente congiuntura, senza per questo derogare al rispetto dei generali principi di precauzione e proporzionalità.

Il richiamato precedente ha peraltro di poco preceduto le "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19...*" recate dal d.P.C.M. 10.04.2020.

A queste, sotto la stessa data, è seguita la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III - Prot.Civ. (allegato "A") sui cui contenuti è il caso di soffermarsi al fine di indicare criteri univoci di "perimetrazione" degli apporti da conferire, ai quali conformare tanto le intese che codesti Uffici dovranno intrattenere con i Prefetti delle rispettive Provincie quanto le correlate procedure attuative.

¹ In corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del d.l. n. 19/2020, è stato proposto – e approvato in commissione – un emendamento nel senso.

La circolare anzidetta:

- detta linee di indirizzo per la continuità di esercizio delle attribuzioni conferite ai Prefetti in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19;
- prende in esame le modalità di istruzione delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture per consentire le attività d’impresa funzionali alla continuità delle “filieri” già consentite² evidenziando come “...in particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza.....potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende...”;
- ferma restando la funzione di assicurare, nella veste di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, il rispetto delle misure in questione avvalendosi “...delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate...” per l’effettuazione del correlato sistema di controlli e sanzioni³, riconduce “...all’espletamento delle **funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali ...**” la possibilità per i Prefetti di “.....chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed **avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020⁴**, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori”.

Il “supporto” da prestare alle Prefetture - U.T.G. si dovrà dunque:

a. inquadrare nel descritto contesto:

- estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza;
- eminentemente finalizzato – ai sensi dell’art. 2, co. 10, del d.P.C.M. 10.04.2020 – alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (di seguito denominato “**protocollo anti- contagio**” - allegato “B”);
- concorrente con la collaborazione che i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono parimenti chiamati a rendere e con i quali occorrerà pertanto operare in stretto raccordo, intrattenendo ogni necessaria forma di coordinamento;

² A mente dell’art. 2, co. 1 e dell’allegato 3 del d.P.C.M. 10.04.2020.

³ Regolato dall’art. 4 del d.l. n. 19 del 25.03.2020.

⁴ In conformità al disposto dell’art. 7 del d.P.C.M. 10.04.2020.

- b. svolgere in una cornice che non si traduca nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette (se non in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza che impongano verifiche immediate *in loco*, ovvero per l'esecuzione di indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria), ma in interventi che:
- siano mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione e discendano possibilmente da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi;
 - comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria;
 - presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.

Nei documenti allegati:

- linee guida delle verifiche sul “protocollo anti-contagio” (all. “C”);
- modelli di verbale di verifica e di *check list* delle verifiche da effettuare (all. “D” ed “E”);
- istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo (all. “F”),

sono compendiate le **indicazioni di primo tempo per l'avvio delle attività in argomento** che, come evidenziato in premessa:

- saranno aggiornate/implementate in divenire, in funzione del progressivo assestamento del sistema dei controlli ed alla luce delle acquisizioni esperenziali, sulle quali gli I.T.L. terranno costantemente al corrente i rispettivi I.I.L. che cureranno l'omogeneizzazione delle condotte nei loro ambiti e segnaleranno a queste Direzioni centrali gli aspetti da tenere in considerazione per gli interventi di competenza;
- dovranno trovare attuazione in ragione delle condizioni/possibilità sussistenti nei contesti locali, nel segno di ogni consentita disponibilità alla collaborazione istituzionale che, in ogni caso, non potrà prescindere da un necessariamente stretto coordinamento operativo, in primo luogo per la condivisione, tra gli enti compartecipi, dall'attuazione delle doverose cautele per la sicurezza del personale.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

Leonardo ALESTRA

Firmato digitalmente da
LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 31 marzo 2020

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (*jogging*), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

14 marzo 2020

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19
e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle

mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,

qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Allegato C

LINEE GUIDA DELLE VERIFICHE SUL “PROTOCOLLO ANTI- CONTAGIO”

a. Programmazione delle attività.

Per assicurare il necessario coordinamento, oltre che prendere parte attiva alle riunioni convocate, si dovranno individuare referenti/punti di contatto “operativi” in condizione di corrispondere ogni occorrenza e/o esigenza di consultazione e/o intesa.

Sarà da evitare l'assegnazione di mandati generici, dovendosi piuttosto privilegiare la concertazione di programmi di intervento che rechino la predeterminazione di liste di imprese cui rivolgere le verifiche, dalle quali selezionare gli obiettivi:

- tenendo anzitutto a riferimento le segnalazioni, le richieste d'intervento e le informazioni detenute dagli Ispettorati territoriali;
- attenendosi ad un criterio di suddivisione degli accertamenti che preveda in ogni caso il coinvolgimento degli Ispettorati territoriali per le sole realtà a rischio biologico generico e delle A.S.L. per quelle a rischio specifico (RSA, Centri di accoglienza, ecc.).

La programmazione degli interventi in questione potrà avvenire attraverso l'apposita voce SGIL (denominata “ACCERTAMENTI COVID-19”), da utilizzare sia per la predisposizione degli incarichi di missione che per la rendicontazione in ASIL.

Gli accertamenti in questione:

- avranno ad oggetto le attività consentite in quanto comprese nell'elenco dei codici ATECO di cui agli allegati del d.P.C.M. 10 aprile 2020, con esclusione quindi - fatte salve specifiche motivate eccezioni - di quelli sulla prosecuzione dell'attività delle imprese che hanno richiesto la deroga, come pure di quelli sulla effettiva sospensione delle attività produttive con codice ATECO non autorizzato;
- sono da intendersi a “mandato specifico”, vale a dire esclusivamente mirati alla verifica del rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo del 14 marzo u.s. tra Governo e Parti sociali. Tale specificità dovrà pertanto risultare già nella fase programmatica degli interventi.

b. Costituzione di squadre di intervento

Anche in funzione delle dotazioni dei d.p.i. disponibili (vd. infra), sarà da privilegiare la costituzione di squadre di intervento - inclusive anche del personale dei N.I.L. - dedicate agli accertamenti in questione, definendone i calendari di attività in relazione alle suindicate modalità di programmazione.

Le squadre di intervento andranno formate prioritariamente su base volontaria.

In difetto di sufficienti disponibilità - ovvero anche per integrarne la composizione - si potrà far ricorso anche ad altro personale, adottando a fattor comune criteri di rotazione che valgano ad evitare sovraccarichi di impegni e di “esposizione”.

Dalla costituzione delle squadre dovrà essere in ogni caso escluso, ancorché volontario, il personale portatore di patologie - in particolare pneumologiche, coronariche e diabetiche - o che stia praticando cure o trattamenti terapeutici che potrebbero essere causa di rischio aggiuntivo e/o di aggravio in caso di contrazione di infezione. Qualora non già noti e/o documentati, di tali motivi di impedimento gli interessati dovranno previamente informare il dirigente e il responsabile processo che, ove necessario, acquisiranno l'avviso del medico competente.

Ai componenti delle squadre di intervento dovrà essere somministrata apposita informazione e formazione, come meglio di seguito specificato.

Gli Ispettorati interregionali, cui gli ITL renderanno periodiche relazioni sull'andamento degli accertamenti, procureranno una costante circolarità di informazioni tra le squadre d'intervento ai fini della condivisione delle prassi e degli adeguamenti che potranno rendersi necessari.

Nelle loro relazioni, gli ITL evidenzieranno anche ogni elemento utile ai fini dell'attività di comunicazione che l'Ispettorato potrà avviare al riguardo.

c. Oggetto degli accertamenti

Come già si è fatto cenno, gli accertamenti saranno programmati e svolti limitatamente al rispetto dei contenuti del Protocollo d'intesa tra Governo e Parti sociali del 14 marzo u.s., con particolare attenzione alle indicazioni che rivestono natura obbligatoria.

Non saranno invece necessariamente oggetto di accertamento le indicazioni del “protocollo anticontagio” che non sono immediatamente riscontrabili nella sede aziendale (es. obbligo di non interruzione della sorveglianza sanitaria).

Per facilitare gli accertamenti, sulla base dei contenuti del protocollo sono stati predisposti gli acclusi modelli di “verbale di verifica Covid 19” e della “check list” che ne costituisce parte integrante, da compilare, ove possibile, in ogni loro parte avvalendosi:

- di quanto accertato direttamente dal personale ispettivo in sede aziendale (ad es. verificando la messa disposizione di detergenti ecc.);
- di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dai responsabili aziendali ovvero da rappresentanti dei lavoratori;
- di eventuale documentazione.

Al fine di una più speditiva definizione degli accertamenti va comunque evidenziato che laddove le dichiarazioni di più persone - e in particolare dei responsabili aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori - convergano sulla effettiva adozione di determinate misure (ad es. avvenuta consegna dei dépliant informativi) non sarà necessario acquisire documentazione di supporto.

Ai suddetti modelli di verbale e check list potranno essere apportate aggiunte e varianti:

- in ragione di ulteriori prescrizioni eventualmente previste da ordinanze delle Regioni emanate ai sensi dell'art. 3, co. 1 del d.l. n.19 del 25 marzo 2020;

- mutate dalle esperienze e/o informazioni acquisite dalle squadre di intervento, da validare e veicolare a cura degli ILL con le modalità innanzi indicate.

d. Dispositivi di protezione individuale

Si ribadisce che la possibilità degli Ispettorati di prestare il “supporto” loro richiesto è subordinata al necessario presupposto dalla disponibilità di idonei DPI e dalla adozione di idonee misure precauzionali, onde evitare che, nella effettuazione delle attività di cui trattasi e a causa di esse, il personale sia esposto al rischio di contrarre contagio o di divenirne esso stesso veicolo.

Il personale impegnato nelle squadre di intervento dovrà anzitutto essere adeguatamente informato e formato - con modalità di videoconferenza e/o e-learning - sui rischi connessi all'emergenza epidemiologica e sull'uso dei DPI.

A titolo meramente esemplificativo, un primo ausilio informativo viene qui allegato (in formato presentazione .pptx) nell'intesa che ogni possibile apporto utile ad un corretto avvio delle attività in questione dovrà essere attinto a livello locale e/o areale, azionando ogni propria qualificata risorsa (medici competenti, RSPP) e sollecitando - anche per questo aspetto - la collaborazione delle referenti strutture ASL/SPISAL, comunque localmente denominate.

Vale ovviamente, anche a tal proposito, la già evidenziata funzione degli ILL di raccordo, organizzazione sistematica, diffusione e segnalazione agli organi centrali delle best practices poste in essere nei rispettivi ambiti territoriali.

Attenendosi alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Centrale Risorse prot. n. 6419 del 7 aprile 2020 (e potendo fare sin d'ora affidamento sulla integrazione delle risorse in essa stanziata), ciascun Ufficio territoriale provvederà all'approvvigionamento degli occorrenti DPI, sì da velocizzare per quanto possibile le procedure, sollecitando ogni consentito interessamento alle corrispondenti Prefetture ed ASL, alle quali, nelle more dell'acquisizione di autonome dotazioni, dovrà essere richiesta la messa a disposizione di idonei materiali già nella loro disponibilità o da loro attingibili in più breve tempo.

Ferme restando le valutazioni del medico competente - che, anche in relazione alle caratteristiche dei contesti da ispezionare, potrà indicare l'adozione di ogni ulteriore misura di protezione (tute monouso, copri calzari ecc.) - il personale delle squadre di intervento dovrà essere munito di:

- mascherina FFP2/FFP3;
- occhiali o visiera a protezione del viso;
- guanti in lattice monouso;
- disinfettante a soluzione alcolica 60%;
- buste\sacchi per lo smaltimento dei DPI;
- disinfettante da utilizzare per necessità di sanificazione degli interni della vettura.

Laddove tale misura sia già osservata (o dovesse esserlo in prosieguo) per gli operatori impegnati in similari attività di controllo, si dovrà fare in modo che venga estesa al personale ispettivo la sottoposizione a test diagnostici per verificare che non sia esso stesso portatore del virus.

e. Altre misure di prevenzione

In termini generali, sono da osservarsi le misure di prevenzione definite dalle autorità sanitarie (oltre all'utilizzo dei DPI, distanza interpersonale, utilizzo di detergenti disinfettanti per le mani, ecc.) nonché le cautele necessarie in sede di accesso, peraltro riepilogate nella documentazione trasmessa in allegato alla citata nota della Direzione Centrale Risorse prot. n. 6419 del 7 aprile 2020.

Con specifico riferimento alle attività accertative qui in esame, è comunque qui il caso di riportare alcune raccomandazioni:

- non utilizzare mezzi pubblici per recarsi sul luogo dell'accertamento, viceversa utilizzare il mezzo proprio (uno per ciascun dipendente);
- limitare la durata degli accessi ispettivi allo stretto necessario;
- richiedere all'azienda la produzione di documentazione solo via e-mail. Nel caso sia necessaria l'acquisizione\visione di documenti in sede far deporre il documento su una superficie e far allontanare la persona prima di avvicinarsi. La documentazione eventualmente acquisita in sede deve essere collocata in apposite buste di plastica;
- il maneggio dei documenti presentati da personale dell'azienda è sempre effettuato utilizzando guanti di lattice monouso. L'utente provvede alla compilazione di eventuali parti di sua competenza (es. sottoscrizione) con propri mezzi. Il personale ispettivo non dovrà pertanto mai "scambiare/prestare" penne, matite o altro materiale proprio;
- l'acquisizione di dichiarazioni dovrà avvenire sempre a distanza di almeno due metri ed è sempre ammessa la trasmissione di dichiarazioni a mezzo email accompagnate, in questo caso, da copia del documento di riconoscimento;
- l'accesso in azienda avverrà solo dopo che sia stato indicato al personale ispettivo un referente della struttura che lo accompagni durante tutta l'ispezione, preservandolo da azioni, scelte, disattenzioni ecc. che potrebbero pregiudicare la salute propria o quella dei presenti;
- in sede di accesso il personale ispettivo potrà poi relazionarsi solo con i soggetti necessari alla definizione degli accertamenti (dirigente o preposto responsabile della struttura o reparto da ispezionare, medico competente, RSPP, RLS);
- al termine dell'attività il personale ispettivo provvederà a richiudere mascherine e guanti monouso dentro un sacco di plastica che verrà smaltito al termine del servizio, possibilmente da parte del datore di lavoro destinatario dell'accertamento.

f. Definizione degli accertamenti

Come già evidenziato, gli accertamenti in questione sono esclusivamente volti a verificare se e in quale misura il datore di lavoro abbia adottato le misure di prevenzione previste dal Protocollo del 14 marzo u.s.

Come convenuto anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 4037 del 20.04.2020, alla eventualmente constatata inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo non consegue l'irrogazione di sanzioni da parte del personale dell'Ispettorato, che dovrà pertanto trasmettere alle competenti Prefetture l'esito degli accertamenti, ricapitolandolo negli acclusi modelli di verbale e check list alla presente ed evidenziando in essi le omissioni/difformità riscontrate.

Sulla base di tale segnalazione sarà pertanto la Prefettura ad adottare eventuali misure anche di carattere interdittivo in capo all'azienda.